**OSSERVAZIONI ANCI AL DECRETO “SALVA ITALIA”**

**- D.L. 201/2011 CONV. IN L. 214/2011**

## LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI ART. 31, COMMA1.

Il primo comma dell’art. 31 d.l. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, inserito nel Capo I (“*Liberalizzazioni*”) del Titolo IV (“*Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza*”), stabilisce che “*in materia di esercizi commerciali, all’articolo 3, comma 1, lettera d-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,* ***sono soppresse le parole «in via sperimentale»*** *e dopo le parole «dell’esercizio»* ***sono soppresse*** *le seguenti* ***«ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte»***”.

A seguito delle modifiche introdotte con tale disposizione, l’art. 3 d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, recita, pertanto, nel seguente modo:

“*Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione,* ***le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni****:* […]**d-bis) *il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio***”.

Per quanto sopra esposto, il primo comma dell’art. 31 d.l. n. 201 del 2011 ha eliminato opportunamente la distinzione tra città d’arte e/o località turistiche e comuni ordinari in punto di regolazione degli orari di esercizio

La liberalizzazione degli orari è stata decisa dal Governo sulla base del fatto che si tratta di un argomento attinente alle tematiche della concorrenza, facendo inoltre richiamo ai principi di libera concorrenza fissati dalla normativa europea e quindi tale da dovere garantire a tutti i cittadini italiani e le imprese un livello minimo di servizio uguale per tutti.

Non intendiamo contestare questa impostazione in linea di principio, per cui non condividiamo le scelte delle Regioni che intendono ricorrere alla Corte Costituzionale contestando la prevalenza della competenza statale in materia su quella regionale.

In questa prospettiva riteniamo essenzialmente corretta e condivisibile la presa di posizione del Presidente della Conferenza Stato Regioni, Vasco Errani, laddove ha recentemente sostenuto che: *“Le Regioni sono favorevoli ad un efficace processo di liberalizzazioni nell’interesse del Paese. Per questo motivo consideriamo che la via più corretta sia un confronto di merito su questo tema con il Governo che assicuri per un verso la qualità delle liberalizzazioni e per un altro le funzioni e le competenze delle Regioni”*

La liberalizzazione “totale” degli orari si è scontrata con un dissenso diffuso, che non riguarda soltanto alcune categorie direttamente interessate, ma tocca anche i comuni e le regioni i quali, pur essendo anche portatori di interessi di potere o immagine istituzionale, rappresentano pur sempre la generalità dei cittadini e quindi non possono essere liquidati come “caste” o “corporazioni”.

L’alleanza tra le categorie, le forme politiche che intendono acquisire consenso fra le categorie, e gli enti locali può creare di fatto un blocco sociale oggettivamente conservatore (anche oltre le reali intenzioni) che può creare seri ostacoli alle intenzioni liberalizzatrici del Governo.

In realtà, la situazione è più complessa, perché la competenza nazionale in materia non implica automaticamente che la soluzione scelta a livello centrale, pur essendo a nostro avviso pienamente legittima, sia automaticamente valida qualunque ne siano i contenuti.

In particolare si possono evidenziare alcuni elementi di criticità:

1. La competenza statale sulla fissazione degli standard minimi di diritto non esclude la validità del principio di sussidiarietà, per la definizione dei livelli di servizio “extra minimo”. In pratica, il diritto del Governo a stabilire un minimo comune denominatore dei servizi non implica che l’unico livello ammissibile sia quello della liberalizzazione totale degli orari.
2. L’attribuzione del tema degli orari all’ambito della libertà di concorrenza è corretta ma non esaustiva. La tematica orari, infatti, non si esaurisce nel rapporto tra imprese concorrenti e in quello tra imprese e consumatori, ma implica una serie di altre problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete pubblica, i problemi di organizzazione della macchina urbana (lavaggio strade, servizi di vigilanza urbana, coordinamento con gli orari degli altri servizi, ecc.).

A questo proposito si fa anche presente che il richiamo alla normativa europea in materia di libertà di concorrenza non appare sufficiente a motivare inequivocabilmente la competenza esclusiva dello stato in materia di orari, in quanto, come stabilito, fra gli altri dal T.A.R. Toscana, con successiva sentenza n. 1454 del 2011:

*“Il principio comunitario di concorrenza cui fare riferimento ai fini di un’eventuale disapplicazione di norme regionali o locali con esso contrastanti, è quello, generale, di libero accesso al mercato di riferimento al fine di consentire la libera iniziativa economica in un certo settore ma non quello, più ristretto, legato alla regolamentazione dell’attività di imprenditori che nel mercato di riferimento già sono presenti”.*

1. La liberalizzazione degli orari implica una serie di modificazioni nelle abitudini quotidiane, nell’organizzazione del lavoro, dei trasporti, ecc.

Per quanto queste innovazioni siano difficili ed onerose per tutti, anche per la grande distribuzione, è oggettivo che, pur a fronte di tali problematiche le grandi aziende, pur nella loro rigidità, dispongono di maggiori potenzialità finanziarie, di know how e di risorse umane per affrontare nel medio-lungo periodo queste trasformazioni rispetto alle piccole e micro imprese.

Questo confliggerebbe in qualche modo con l’impostazione dello Small Business Act, che prevede al contrario che le normative debbano in qualche modo non essere “neutrali”, ma favorire le piccole e medie imprese.

Più o meno in questa direzione, Il T.A.R. Veneto, con sentenza n. 135/2010, concernente l’azione di annullamento proposta da alcuni piccoli esercenti contro un’ordinanza comunale che concedeva domeniche di apertura aggiuntive a un “outlet”, ha osservato che:

*“La vigente disciplina in materia di commercio non persegue in via esclusiva una finalità “liberalizzatrice”, connessa al solo scopo di tutelare la libertà delle imprese e la concorrenza, in una prospettiva di sostanziale deregolamentazione del settore, in quanto questo obiettivo “avrebbe quale esito estremo il rafforzamento sul mercato (delle imprese) di maggiori dimensioni a discapito proprio di un mercato concorrenziale, ed esaurirebbe l’intera disciplina nell’ambito della competenza legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, giungendo a negare una propria autonomia al «commercio» inteso come «materia attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni»;”*

Anche questo tipo di considerazione si scontra, in realtà con il fatto che, a detta della grande distribuzione, le aperture prolungate, per quanto auspicate, creano notevoli problemi organizzativi, derivanti proprio dalla notevole rigidità della grandi imprese, mentre il piccolo operatore, proprio per la sua snellezza, ha la possibilità di affrontare, se lo ritiene opportuno, differenziazioni di orario che non implicano obbligatoriamente l’eccessiva estensione degli orari stessi, ma possono essere declinati con specifici orari di attività concepiti su misura di specifiche “nicchie” di mercato che l’operatore intende coprire. L’esperienza dei principali paesi europei dimostra infatti che, a differenza di quanto avviene negli USA, il

servizio commerciale in orari notturni è garantito essenzialmente da piccoli negozi di prossimità anziché dalla grande distribuzione.

Tutte queste considerazioni, in qualche modo, individuano elementi di criticità della scelta di liberalizzazione totale decisa dal Governo, che potrebbe esporla a qualche rischio in sede di contestazioni giudiziarie.

## In sintesi

Non si intende mettere in discussione la facoltà dello Stato di fissare, anche in materia di orari, gli standard minimi di servizio da garantire a tutti gli utenti e i livelli minimi di discrezionalità nelle aperture da garantire a tutte le imprese, ma questi standard non debbono necessariamente coincidere con una deregulation assoluta.

Il principio generale può essere comunque salvaguardato stabilendo che il principio di liberalizzazione generale degli orari possa essere gradualmente perseguito garantendo un arco minimo di apertura “di diritto”, ovviamente sostanzialmente più elevato della situazione attuale, che possa essere gradualmente esteso fino alla liberalizzazione totale, su decisione dei Comuni in base alle direttive regionali, mano a mano che si creano le condizioni per lo svolgimento “in sicurezza” (fisica ed organizzativa) dell’orario esteso. Per evitare il prevalere dell’inerzia e delle resistenze corporative, si potrebbe stabilire che il principio di massima libertà di orario operi per “default”, salvo che venga limitato per giustificati motivi individuati con procedure atte a salvaguardare un adeguato equilibrio tra le esigenze della libera concorrenza e quelle degli altri aspetti della vita sociale, e quindi tendenzialmente non tramite semplici ordinanze sindacali ma attraverso lo strumento del piano generale degli orari della città di cui alla Legge 8 marzo 2000, n. 53, di competenza del Consiglio Comunale.

## Proposta

* L’orario di apertura al pubblico delle attività di commercio al dettaglio, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, **di prestazioni di servizi alla persona, di ricettività turistica** è tendenzialmente libero sia in termini di ore di apertura e chiusura che di giornate di attività.
* Fanno eccezione le attività soggette esclusivamente ad autorizzazioni di pubblica sicurezza (sale giochi e scommesse, locali di trattenimento e svago e simili) per i quali rimane la facoltà di regolamentazione degli orari da parte dei sindaci.
* I comuni, in base alle direttive emanate dalle regioni, possono motivatamente porre limitazioni parziali alla libertà di orario in presenza di problemi di coordinamento tra gli orari delle attività di cui al punto 1 e le esigenze generali di funzionamento dei servizi delle città, di contemperazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, di sicurezza, quiete ed ordine pubblico.
* Tali limitazioni, se di ordine generale, possono essere poste solo tramite l’approvazione del piano generale degli orari delle città di cui alla legge 53/2000, mentre sono fatte salve le facoltà dei sindaci di emanare ordinanze contingibili e urgenti per situazioni e problemi particolari legati alla sicurezza, alla quiete e all’ordine pubblico e alla viabilità e traffico.
* Le limitazioni di cui sopra non possono ridurre gli orari e i giorni di apertura sotto i limiti già consentiti, comune per comune, alla data di approvazione del DL 98/2011, e non possono riguardare gli esercizi di cui all’Art. 13, comma1 del D.Lgs. 114/98.
* In tutti gli altri casi, le limitazioni possono restringere l’attività al di sotto:
	+ Della fascia oraria dalle 6 alle 24
	+ Di 26 giornate domenicali o festive nel 2012
	+ Di 32 giornate domenicali o festive nel 2013
	+ Di 40 giornate domenicali o festive nel 2014

In mancanza dell’approvazione dei piani degli orari, e fino all’approvazione degli stessi, a partire dal 1/07/2012 scatta automaticamente la liberalizzazione totale degli orari.

# ALLEGATO 1:

## Raccolta di considerazioni giurisprudenziali a cura del Dipartimento Attività produttive Anci

**La giurisprudenza costituzionale**

Com’è noto, la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia del “commercio”, di competenza esclusiva delle Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 4 Cost. (cfr., Corte Cost., sentenze n. 150 del 2011 e n. 288 del 2010; ord. n. 199 del 2006).

In linea di principio, le Regioni sono, pertanto, libere di adottare le proprie norme in materia, anche contro le indicazioni previste dalla disciplina nazionale, da ritenersi applicabile solo in via residuale (cfr., Corte Cost., sentenze n.150 del 2011, n. 288 del 2010, n. 350 del 2008; ord. n. 199 del 2006).

D’altra parte, misure regionali più restrittive rispetto a quelle contemplate dalla normativa statale, laddove producano effetti ostativi al dispiegarsi della concorrenza, devono considerarsi illegittime in quanto invasive della competenza esclusiva statale sancita dall’art. 117, comma 2 lett. e (Corte cost., sentenza n. 150 del 2011).

**La giurisprudenza comunitaria**

La Corte di Giustizia ha avuto più volte modo di statuire che l’art. 30 del Trattato – che, com’è noto, vieta le restrizioni quantitative all’importazione, come qualsiasi altra misura d'effetto equivalente (libertà di circolazione delle merci) – va interpretato nel senso che non si applica ad una normativa nazionale sull’orario di apertura dei pubblici esercizi che vale **indistintamente** per tutti gli operatori economici che svolgono attività sul territorio nazionale e che incide allo stesso modo, in diritto e in fatto, sulla vendita dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri (cfr., sentenza 20 giugno 1996, resa nei procedimenti riuniti C-418/93, C-419/93, C-420/93, C-421/93, C-460/93, C-461/93, C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-10/94, C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 e C-332/94; sentenza 2 giugno 1994, resa nei procedimenti riuniti C-69/93 e C-258/93).

Invero, le discipline nazionali che limitano l’apertura domenicale degli esercizi commerciali costituiscono l'espressione di determinate scelte, rispondenti alle peculiarità socioculturali nazionali o regionali. Spetta agli Stati membri effettuare queste scelte attenendosi alle prescrizioni del diritto comunitario e, in particolare, al principio di proporzionalità, il cui rispetto deve essere valutato avuto riguardo allo scopo perseguito. Di conseguenza, il citato art. 30 del Trattato deve essere interpretato nel senso che il divieto in esso sancito non si applica ad una disciplina nazionale che vieta l’apertura domenicale degli esercizi commerciali al minuto (sentenza 16 dicembre 1992, resa nel procedimento C-169/91).

**La giurisprudenza amministrativa**

*i)* Il T.A.R. Veneto, con sentenza n. 135/2010, concernente l’azione di annullamento proposta da alcuni piccoli esercenti contro un’ordinanza comunale che concedeva domeniche di apertura aggiuntive a un “outlet”, ha osservato:

- la vigente disciplina in materia di commercio non persegue in via esclusiva una finalità “liberalizzatrice”, connessa al solo scopo di tutelare la libertà delle imprese e la concorrenza, in una prospettiva di sostanziale deregolamentazione del settore, in quanto questo obiettivo “*avrebbe quale esito estremo il rafforzamento sul mercato (delle imprese) di maggiori dimensioni a discapito proprio di un mercato concorrenziale, ed esaurirebbe l’intera disciplina nell’ambito della competenza legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, giungendo a negare una propria autonomia al «commercio» inteso come «materia attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni*»;

- in ragione dei rilevanti effetti di carattere urbanistico e sociale che derivano dalla presenza o meno di esercizi commerciali sul territorio, la disciplina sul commercio mira a una regolamentazione finalizzata a contemperare i principi e i valori della concorrenza con la salvaguardia delle aree urbane, dei centri storici, della pluralità tra diverse tipologie delle strutture commerciali e della funzione sociale svolta dai servizi commerciali di prossimità: “***è pertanto alla luce del contemperamento operato dal legislatore tra la pluralità di questi interessi che devono essere lette anche le***

***norme sugli orari e sulle giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali***”;

- inoltre, “*la regola della chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali non appare di per sé incompatibile né con la Costituzione, per la quale la libertà di iniziativa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, né con i principi del Trattato istitutivo delle Comunità europee*“;

*ii)* Il T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, con sentenza n. 8002/2010, a seguito di ricorso proposto da un esercizio commerciale posto al di fuori della cinta muraria di Ferrara contro una determinazione dirigenziale comunale che concedeva agli esercizi all’interno delle mura di poter rimanere aperti durante tutte le domeniche dell’anno, ha parimenti evidenziato che:

- il D. Lgs. n. 114 del 1998 non persegue in via esclusiva una finalità “liberalizzatrice” all’unico scopo di tutelare la concorrenza fra le imprese.

- tale disciplina mira a una regolamentazione finalizzata a contemperare i principi e i valori della concorrenza con la salvaguardia delle aree urbane, dei centri storici, della pluralità tra diverse tipologie delle strutture commerciali e della funzione sociale svolta dai servizi commerciali di prossimità, e che alla luce di tale contemperamento vanno lette anche le norme sugli orari e sulle giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;

- la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia del “commercio” di cui all’art.117, quarto comma, Cost.;

- anche a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006, in tema di orari di apertura degli esercizi commerciali, la concorrenza non è l'unico valore legislativamente protetto, ma lo è insieme ad altre istanze (ad es., quelle indicate dall'art. 11 D. Lgs. n. 114 del 1998) che vanno adeguatamente e ragionevolmente bilanciate con la (pur rafforzata) tutela della concorrenza;

- la regola della chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali non appare di per sé incompatibile né con la Costituzione, per la quale la libertà di iniziativa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, né con i principi del Trattato istitutivo delle Comunità Europee;

- la stessa Corte di Giustizia CE è giunta alla conclusione che la normativa nazionale sulla chiusura domenicale non confligge con il principio di libera circolazione delle merci (cfr. le sentenze della Corte giustizia delle Comunità Europee, 20 giugno 1996 nelle cause

riunite C-418/93, C-419/93, C-420/93, C-421/93, C-460/93, C-461/93, C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-10/94, C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 e C-332/94; 2 giugno 1994, cause riunite C-69/93 e C-258/93, Punto Casa e PPV; 16 dicembre 1992, causa C-169/91, B & Q) e ha riconosciuto che “*persegue un obiettivo legittimo alla luce del diritto comunitario*” in quanto “***le discipline nazionali che limitano l'apertura domenicale di esercizi commerciali costituiscono l'espressione di determinate scelte, rispondenti alle peculiarità socio-culturali nazionali o regionali***” e che “*spetta agli Stati membri effettuare queste scelte attenendosi alle prescrizioni del diritto comunitario*” (cfr. in particolare il punto 11 della sentenza 16 dicembre 1992, causa C-169/91, B & Q, citato dal punto 25 della sentenza 20 giugno 1996 nelle cause riunite C-418/93, C-419/93, C-420/93, C-421/93, C-460/93, C-461/93, C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-10/94, C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 e C-332/94).

*iii)* Il T.A.R. Toscana, con sentenza n. 395 del 2011, in ordine alla mancata applicazione dell’art.12 D. Lgs. n. 114 del 1998 (che, com’è noto, prevede esenzioni dai limiti di orario per gli esercizi siti in località turistiche o città d’arte) da parte del Comune di Grosseto, il quale, pur essendo riconosciuto come “città d’arte”, non ha previsto alcun regime speciale di liberalizzazione degli orari di apertura, in particolar modo con riguardo alle aperture domenicali, ha avuto cura di precisare:

- la determinazione degli orari di chiusura ed apertura degli esercizi commerciali - anche nei comuni ad economia prevalentemente turistica - è demandata al **Sindaco** che, nell’esercizio della sua funzione coordinatrice riconosciutagli dall’art. 50, comma 7 TUEL, li individua **in modo da non lasciare agli esercenti il mero arbitrio di stabilire, per ciascun esercizio commerciale, orari legati alla valutazione del singolo e pertanto tali da creare disservizi e lacune nell'ambito dell'attività** **commerciale medesima** (cfr., altresì, Cass. Civ., Sez. II, 20 gennaio 2009, n. 1378);

- il principio di concorrenza – in relazione sia alla normativa dell’Unione Europea sia a quanto richiamato nell’art. 117 Cost. – è stato identificato dalla stessa Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che la nozione di concorrenza, di cui all’art. 117, comma 2, lett. e) Cost., riflette necessariamente quella operante in ambito comunitario; in tale nozione, secondo il diritto europeo, vanno ricomprese: *a)* le misure legislative di tutela in senso proprio, aventi ad oggetto gli atti e le condotte delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e disciplinanti le modalità di controllo e, eventualmente, di sanzione; *b)* le disposizioni legislative di promozione,

miranti ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata, ossia riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione fra imprese, intesa quale concorrenza ”nel mercato”; *c)* le disposizioni legislative volte a introdurre procedure concorsuali di garanzia mediante una strutturazione delle stesse procedure tale da assicurare la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici, intesa quale concorrenza ”per il mercato” (Corte Cost., 12 febbraio 2010, n. 45).

A tale principio – che è quello, generale, di libero accesso al mercato di riferimento al fine di consentire la libera iniziativa economica in un determinato settore ma non quello, più ristretto, legato alla regolamentazione dell’attività di imprenditori che, nel mercato di riferimento, sono già presenti – occorre fare riferimento ai fini di un’eventuale disapplicazione di norme in contrasto con il medesimo;

- la Corte Costituzionale ha specificato che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia “commercio” di cui all’art. 117, comma quarto, Cost., sottolineando che una normativa regionale che predetermina la possibilità di apertura domenicale e festiva in determinate domeniche da gennaio a novembre, lasciando comunque ai comuni la scelta di individuare, in relazione alle esigenze locali, ulteriori giornate produce effetti pro-concorrenziali, sia pure in via marginale e indiretta, in quanto evita che vi possano essere distorsioni determinate da orari di apertura significativamente diversificati, in ambito regionale, nei confronti di esercizi commerciali omogenei;

- **la normativa esaminata non produce quindi alcun “vulnus” alla tutela della concorrenza**, secondo l’accezione del termine come sopra individuata, perché **opera su zone omogenee e su esercizi commerciali omogenei, considerando che la distinzione tra città d’arte e comuni ordinari non è più applicabile e, anzi, poteva quella introdurre elementi distorsivi della concorrenza perché poteva operare in zone regionali non omogenee**.

Lo stesso T.A.R. Toscana, con successiva sentenza n. 1454 del 2011, in merito alla possibilità di apertura h24 di c.d. “distributori automatici”, ha avuto ulteriormente modo di confermare che:

- il principio comunitario di concorrenza cui fare riferimento ai fini di un’eventuale disapplicazione di norme regionali o locali con esso contrastanti, è quello, generale, di libero accesso al mercato di riferimento al fine di consentire la libera iniziativa economica

in un certo settore ma non quello, più ristretto, legato alla regolamentazione dell’attività di imprenditori che nel mercato di riferimento già sono presenti.

- la normativa locale prevale rispetto alla legislazione nazionale in forza del menzionato art. 50, comma 7 TUEL, secondo cui “*Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*”.

# DECRETO SVILUPPO – D.L. 1/2012

## Art. 1

L’impostazione dell’Articolo appare globalmente condivisibile, in quanto definisce in maniera più chiara ed articolata il confine tra le attività che dovranno continuare ad essere assoggettate ad atti di assenso della Pubblica Amministrazione e gli altri.

Per migliorare la chiarezza della norma e la sua applicabilità, si propone:

* Al comma 2, di aggiungere ai motivi atti a giustificare l’apposizione di limiti e controlli, dopo le parole “danni alla salute e all’ambiente”, le parole “all’assetto del territorio, ai beni culturali e paesaggistici, alle biodiversità”;
* Al comma 4, evitare di fare coincidere i termini fissati per il Governo per l’emanazione dei regolamenti di cui al comma 3 (31/12/12) con quelli per l’adeguamento ai principi dei commi 1, 2 e 3 da parte degli enti locali, allo scopo di evitare il rischio di interpretazioni contrastanti che possono dare origine a contenzioso. Si propone di fissare il termine per gli enti locali a 3 mesi dall’emanazione dei regolamenti di cui al comma 3.

## Art. 3

La possibilità, riservata ai soggetti con età inferiore ai 35 anni, di costituire società a responsabilità limitata (SRL) con un capitale minimo di 1 euro sembra un’opportunità difficilmente attuabile da un punto di vista operativo.

Si pensi a quali rapporti con il mondo bancario potrebbe avere una società con 1 euro di capitale sociale. Sarebbe obbligata ad operare con garanzie sussidiarie dei soci che la porterebbero a funzionare di fatto come una SNC. Un secondo aspetto è che la SRL ha una distribuzione di poteri proporzionale alla quota di capitale sociale, il che significa che un soggetto con 90 centesimi potrebbe avere il controllo del 90% della società, indipendentemente dal numero di soci. In realtà una società così configurata avrebbe come capitalizzazione reale il lavoro ed il *know how* dei soci, ed un assetto societario che basa la distribuzione dei poteri sulla quota di capitale versato che, soprattutto per l’esiguità dello stesso, non sembra appropriata. Più probabile, in questo caso, che i soci partecipino in maniera paritaria.

A questo punto, con netta prevalenza del lavoro sul capitale e poteri paritari, avremmo di fatto riconfigurato la struttura tipica della cooperativa di lavoro, che quindi sembra più confacente all’attuazione della *ratio* della norma.

Si propone pertanto che le società di cui all’articolo in osservazione, possano configurarsi, se non esclusivamente, almeno, anche in forma di società cooperativa oltrechè di srl.

**Art.4** Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali

L’articolo 4 recante norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali si lega indissolubilmente a quanto disposto nel precedente articolo 1. Il processo di riforma della regolazione deve essere, infatti, considerato compito primario di tutti i soggetti dotati di autonomia normativa sulla base della disciplina dettata dallo Stato in materia di tutela della concorrenza. Considerata la necessità di promuovere condizioni minime di uniformità della normativa nei vari mercati nazionali, allo scopo di sviluppare la crescita del Paese, è assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di sorvegliare il processo di adeguamento alla normativa dell’Unione europea, eventualmente anche attraverso i poteri governativi previsti dall’articolo 120 della Costituzione, per la tutela dell’unità giuridica ed economica dello Stato.

In particolare, è affidato alla Presidenza il compito di monitorare la normativa regionale e locale al fine di individuare disposizioni in contrasto con la tutela e la promozione della concorrenza. Tali compiti sono esercitati anche su segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Sono attribuiti altresì i poteri di assegnare all’ente territoriale interessato un congruo termine entro il quale rimuovere i limiti alla concorrenza riscontrati e, in casi di inutile decorso dello stesso, di proporre al Consiglio dei Ministri l’esercizio del potere sostitutivo, previsto dall’articolo 120 della Costituzione, con le modalità indicate dall’articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

Per lo svolgimento dei predetti compiti, la Presidenza deve avvalersi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In tale contesto, nel caso di potestà legislativa piena (per nessuna spetto demandata alla regolazione comunale), ovviamente il dispositivo dell’art. 4 e da ritenersi applicabile alla mera potestà legislativa regionale. Anche perché, in tali casi, qualora il comune avesse

adottato regolamenti difformi dai contenuti delle norme regionali questi sarebbero disapplicabili per conflitto con la norma regionale e quindi il potere sostitutivo non avrebbe effetti su i regolamenti comunali.

Altra considerazione va fatta nell’ipotesi in cui il comune abbia potestà regolamentare propria oppure in tutto o in parte demandata dalla regione. Il regolamento edilizio (per esempio) è uno di quei casi in cui il comune potrebbe essere passibile dell’intervento sostitutivo.

## Art. 10

Dal momento che l’evoluzione normativa in corso avvicina sempre più il modello operativo dei professionisti a quello delle imprese, anche tramite la possibilità di partecipare al capitale dei CONFIDI, si propone un piccolo ulteriore passo in avanti, introducendo la possibilità per i professionisti di stipulare contratti di rete tra di loro o partecipare a contratti di rete anche con imprese.

## Art.11

Al di là di considerare positive ma insufficienti le novità introdotte, in particolare per quanto riguarda le parafarmacie, si suggeriscono alcuni aggiustamenti tecnici, necessari ad evitare problemi o contenziosi in fase applicativa:

* Comma 3 punto a) – precisare “distanza inferiore a 200 metri di percorso stradale”
* Comma 3 punto b) – precisare “superficie superiore a 10.000 mq di vendita” e “distanza inferiore a 1.500 metri di percorso stradale”
* Comma 6 – precisare che i turni non impediscono l’apertura delle farmacie in orari “più estesi” e non semplicemente “diversi” da quelli obbligatori, perché gli orari “diversi” potrebbero essere restrittivi anziché estensivi.

## Art. 17 (Carburanti)

Le innovazioni appaiono positive ma insufficienti, specie per quanto riguarda la concreta possibilità di creazione delle pompe “bianche”. Date le difficoltà economiche che i gestori troveranno nelle operazioni di riscatto degli impianti (nelle quali sarebbero sempre e comunque le parti contraenti più deboli) occorrerebbe quanto meno individuare delle forme di sostegno economico (in termini almeno di credito agevolato, ad esempio con forme di garanzia pubblica) per agevolare i riscatti.

## Art. 18 (Self Service fuori dagli abitati)

Il titolo “Liberalizzazione” farebbe pensare a possibilità di installazione di nuovi impianti self-service fuori dei centri abitati. Il testo dell’articolo sembra fare riferimento solo alla rinuncia dei limiti all’utilizzo continuativo (orari?) degli impianti già esistenti. Si suggerisce di modificare la dizione in modo che si stabilisca la libertà di creazione degli impianti extraurbani (cosa che si potrebbe dedurre dal comunicato stampa del Governo).

Nel caso di accoglimento della tesi di libertà di creazione di nuovi impianti andrebbe precisato che la stessa debba rispettare, oltre alle norme di circolazione stradale, anche quelle di pianificazione urbanistica.

## Art. 36 comma 8 (TAXI)

Il livello di liberalizzazione conseguito appare estremamente limitato, anche se si comprendono le difficoltà operative nel settore.

L’assegnazione delle competenze dirette all’Autorità dei Trasporti è utile, ma la espropriazione dei poteri autorizzativi dei comuni (i quali però dovrebbero comunque accollarsi l’onere della gestione delle procedure concorsuali) appare inopportuna.

Si suggerisce di invertire i ruoli, attribuendo all’autorità le competenze di svolgimento delle analisi e di fissazione dei criteri, lasciando però ai comuni il compito dei rilasci delle autorizzazioni, “sentita l’autorità” o sulla base delle direttive dell’Autorità, la quale non dovrebbe avere compiti operativi (se non, al massimo, come potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni).

La gestione centralizzata di funzioni operative rischierebbe di generare un carrozzone inefficiente.

Un altro aspetto è che, se si vuole liberalizzare veramente, bisogna avere il coraggio di andare oltre l’innovazione di processo “modo diverso di organizzare il servizio taxi” prevedendo anche un’innovazione di prodotto, cioè la possibilità di garantire il servizio ai consumatori con meccanismi innovativi anche diversi dai taxi, gestiti con forme aziendali

libere ed in assenza di licenze contingentate. Ad esempio: pulmini per trasporti collettivi su alcuni percorsi prefissati urbani ad alta frequentazione (es.: stazioni – centro città; porto – destinazioni turistiche; stazioni – uffici pubblici importanti; stazioni o centro –

quartieri fieristici) anche a funzionamento stagionale o in caso di eventi particolari (fiere, concerti, eventi sportivi), oppure taxi con ciclomotori o a pedali per percorsi brevi o turistici.

Questo tipo di descrizione potrebbe sostituire o integrare la lettera e) del comma 8.

## Art. 39 (Edicole)

La norma introdotta nel decreto mantiene le prescrizioni attuali per le edicole “esclusive” che restano assoggettate ad autorizzazione, rilasciate in base ai piani comunali (che però non dovrebbero più sottostare a limiti numerici), liberalizzando in pratica solo le non esclusive, che forniscono agli utenti un servizio più limitato e meno qualificato.

Il fatto di consentire agli edicolanti di vendere qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa andrebbe espunto proprio perché riguarda una facoltà già prevista dalla presente normativa e quindi è del tutto inutile (ammenochè non si tratti di un refuso e che si intendesse dire “in deroga alla vigente normativa”).

Si invita a considerare l’ipotesi di passare le edicole esclusive dal regime di autorizzazione a quello di SCIA.

## Art. 39 bis (proposta di articolo aggiuntivo)

La vendita al pubblico di generi alimentari, svolta in forma non prevalente in abbinamento ad attività di vendita di giornali e riviste, di carburanti o di tabacchi, ad attività artigianali di produzione di alimenti per il consumo sul posto o di spettacolo (cinema, teatri, ecc.) è soggetta alle norme regionali sulla vendita al dettaglio, con l’eccezione dei requisiti professionali, qualora siano limitate ai seguenti generi:

* Pastigliaggi
* Bevande analcoliche in confezioni sigillate
* Snack o altri generi di conforto venduti in confezioni sigillate non necessitano di particolari metodologie di conservazione quali refrigerazione o surgelazione

Motivazione:

Le estensioni di attività che il decreto permette ad edicolanti e distributori, per venire effettivamente realizzate, debbono essere economicamente interessanti, nel senso di potere dare risultati economicamente apprezzabili senza necessitare di grossi investimenti e di complicazioni procedurali e senza richiedere grandi spazi.

Tra le merceologie più “interessanti” da vendere rientrano sicuramente i generi alimentari “di conforto”, quali pastigliaggi, snack, bevande analcoliche e simili.

Per la vendita di questi generi è richiesto il possesso dei requisiti professionali genericamente richiesti per la vendita degli alimentari. Tali requisiti comportano titoli di studio o esperienze professionali, ragionevoli e proporzionati alle esigenze di vendita di generi che debbono essere conservati con particolari requisiti, oppure manipolati, porzionati, confezionati direttamente dal venditore, ma del tutto sproporzionati per la vendita di generi già preconfezionati dal produttore, senza problemi di conservazione, manipolazione o gestione da parte del commerciante. Si pensi alla vendita di caramelle o pastigliaggi nei cinema o teatri, o di latterie, biscotti o snacks nelle stazioni di servizio. Richiedere titoli di studio per queste attività “semplici” rischia di essere un onere eccessivo per l’operatore, tale da scoraggiare lo svolgimento dell’attività o da spingere a svolgerle in forma irregolare, senza dotarsi comunque dei prescritti requisiti.

Allo scopo di favorire lo svolgimento di queste attività “complementari” previste dagli Art. 17 e 39 si propone di non assoggettare queste attività ai requisiti professionali richiesti per gli alimentari. Per motivi di equità si propone di estendere le stesse facoltà agli artigiani che producono alimenti per il consumo diretto sul posto (pizzerie, gelaterie artigiane e simili).

## Art. 44 – Contratti di disponibilità

Si esprime una valutazione positiva sul nuovo tipo di contratto, sottolineando però le necessarie precauzioni da assumere sulle garanzie di trasparenza nella scelta dei contraenti.

Per rendere più “forte” questa tipologia di contratto, si propone di:

* Estendere la applicabilità non solo alla costruzione “ad hoc” di opere, ma anche alla trasformazione, adattamento o modificazione di opere già esistenti di proprietà dell’affidataria;
* Precisare che per “opera” non si intende solo un edificio, come si potrebbe dedurre dal concetto di “costruzione”, ma anche eventualmente un “impianto” complesso, costituito dall’edificio e dalle attrezzature, arredi e impianti che lo rendono globalmente idoneo allo svolgimento del pubblico servizio;
* Stabilire che il valore attualizzato del corrispettivo, in rapporto al periodo di tempo convenuto per la disponibilità da parte della Pubblica Amministrazione può essere, integralmente o parzialmente, portato a scomputo degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione dovuto per l’opera messa a disposizione o per altre opere realizzate o da realizzarsi da parte dello stesso soggetto.

**APPENDICE NORMATIVA DELLE NORME CONTENUTE NEL DECRETO LIBERALIZZAZIONI - A CURA DELL’UFFICIO LEGISLATIVO ANCI**

***Art. 1***

***Liberalizzazione delle attivita' economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese***

 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138[[1]](#endnote-1), convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate,

dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo: a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attivita' economica non

giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalita'; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita' economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita' pubbliche perseguite, nonche' le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente

finalita' economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici

ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia' presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita', ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori

economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

 2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e possibili contrasti con l'utilita' sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

 3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui **all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214**[[2]](#endnote-2), il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti, **ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400**[[3]](#endnote-3), per individuare le attivita' per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attivita' economiche, nonche' i termini e le modalita' per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato

che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalita'. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

 4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto

adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi enti ai sensi **dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111**[[4]](#endnote-4). A tal fine la Presidenza del Consiglio

dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

 5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come definiti **dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**[[5]](#endnote-5) e i servizi di comunicazione come definiti **dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attivita' specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.

Art. 4 Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali

 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita' giuridica e dell'unita' economica dell'ordinamento, svolgendo le seguenti

funzioni:

 a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza;

 b) assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza;

 c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui **all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131**[[6]](#endnote-6);

 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio puo' formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici.

 3. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.

 Art. 17 Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

 1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacita' di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi sono consentite anche in deroga ad eventuali clausole negoziali che ne vietino la realizzazione.

 2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti, **i commi da 12 a 14 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111**[[7]](#endnote-7), sono

sostituiti dai seguenti:

 "12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il Ministero dello sviluppo economico.

 13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti

da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia' pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

 14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento."

 3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.

 4. **All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111**[[8]](#endnote-8), sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

 "8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti:

 a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di

onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

 b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq;

 c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.".

 b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

 "10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che puo'

consentire a terzi lo svolgimento delle predette attivita'. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012";

 c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili."

 d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. L'adeguamento di cui al comma 5 e' consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012.

Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto

legislativo 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal Comune

competente.".

 5. **All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133**[[9]](#endnote-9), sono aggiunte in fondo le seguenti parole: "o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle

finalita' dell'obbligo" .

 6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinche' nei

Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonche' per la riduzione delle penali per i superi di capacita' impegnata previste per gli stessi impianti.

Art. 36 Regolazione indipendente in materia di trasporti

 1. In attesa dell'istituzione di una specifica autorita' indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale il Governo presenta entro tre mesi dalla data di conversione del presente decreto un apposito disegno di legge, **all'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre**

**2011, n. 214**[[10]](#endnote-10), sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 21, comma 19,

a decorrere dal 30 giugno 2012 all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 1995 n. 481, sono attribuite, sino all'istituzione della Autorita' di regolazione dei trasporti, competente anche in materia di regolazione

economica dei diritti e delle tariffe aeroportuali, le funzioni previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa. 2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui **all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111**[[11]](#endnote-11), e alla mobilita' urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;

 2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalita' di finanziamento dei relativi oneri, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, anche alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

 3) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati; 4) a definire, in relazione ai

diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle

infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; 5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare; con riferimento al trasporto

ferroviario regionale, l' Autorita' verifica che nei relativi bandi di gara la disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio; 6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore

di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

 7) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacita'; vigilare sulla loro corretta

applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 39;

 8) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di mobilita' degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:

 a) l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realta' comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, e' accompagnato da

adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che gia' sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi gia' le detiene, con facolta' di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalita';

 b) consentire ai titolari di licenza la possibilita' di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalita' e moralita' richiesti dalla normativa vigente;

 c) prevedere la possibilita' di rilasciare licenze part- time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilita' nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

 d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attivita' anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);

 e) consentire una maggiore liberta' nell'organizzazione del servizio cosi' da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

 f) consentire una maggiore liberta' nella fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori";

 b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del medesimo comma";

 c) al comma 5, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del comma 2";

 d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole "individuata dal comma 2";

 e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente :

 "6-bis) L'Autorita' puo' avvalersi di un contingente aggiuntivo di personale, complessivamente non superiore alle ottanta unita' comandate da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. ".

 2. **All'articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111**, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata la loro successiva approvazione".

1. **Decreto legge 13/08/2011 n. 138**

TITOLO II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

**Art. 3**  **Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche**

  **In vigore dal 1 gennaio 2012**

1.  Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: [43]

a)  vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b)  contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c)  danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d)  disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e)  disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. [44]

2.  Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3.  Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. [45]

[4.  L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. [52]
]

5.  Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: [49]

a)  l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una

discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale; [44]

b)  previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c)  la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; [53]

d)  il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; [51]

e)  a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f)  gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g)  la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

5-bis.  Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. [50]

5-ter.  Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell’ articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400. [50]

6.  Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7.  Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo. [45]

8.  Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo. [45]

9.  Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

a)  la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b)  l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c)  il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d)  l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica; [44]

e)  il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f)  la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g)  la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

h)  l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

i)  l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta. [44]

10.  Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. [45]

11.  Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora: [43]

a)  la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana; [44]

b)  la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

c)  la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

11-bis.  In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. [46]

12.  All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il

termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314». [47]

12-bis.  All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da: «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento»;

b)  al comma 2, dopo le parole: «già registrate» sono inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente». [48]

Note:

[43] Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

[44] Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

[45] Comma così modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

[46] Comma inserito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

[47] Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

[48] Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

[49] Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, dall'art. 10, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

[50] Comma inserito dall'art. 10, comma 2, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, successivamente, così modificato dal medesimo art. 10, comma 2, L. 183/2011, come modificato dall'art. 33, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[51] Lettera così modificata dall'art. 10, comma 12, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

[52] Comma abrogato dall'art. 30, comma 6, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

[53] Lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. [↑](#endnote-ref-1)
2. **Art. 34**  **Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante**

**In vigore dal 28 dicembre 2011**

1.  Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.

2.  La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

3.  Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

a)  il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

b)  l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

c)  il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

d)  la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

e)  la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

f)  l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;

g)  l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

4.  L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

5.  L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

6.  Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

7.  Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.

8.  Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). [97]

Note:

[97] Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. [↑](#endnote-ref-2)
3. **Legge 23/08/1988 n. 400**

**17.** **Regolamenti.**

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a*) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari [33];

*b*) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c*) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d*) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e*) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] [34].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari [35] [36].

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

*a*) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

*b*) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

*c*) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

*d*) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

*e*) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali [37].

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete [38].

Note:

[33]  Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

[34]  Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[35] Comma così modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69.

[36] La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

[37]  Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.

[38] Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248. [↑](#endnote-ref-3)
4. **Decreto legge 06/07/2011 n. 98**

**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.**

Art. 20  Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

3.  Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe più virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2012, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti locali di cui al primo periodo conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il contributo degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 è ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. È ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo. [65]

[65]Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 1, comma 9, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, dall'art. 30, comma 2, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012. [↑](#endnote-ref-4)
5. **Decreto legislativo 26/03/2010 n. 59**

**Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.**

**Art. 4**  **Servizi finanziari**

  **In vigore dal 8 maggio 2010**

1.  Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti.

2.  Le disposizioni del presente decreto non si applicano, in particolare:

a)  alle attività ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b)  quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle attività, ai servizi di investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione A ed alla sezione B del medesimo Allegato.

**Art. 5**  **Servizi di comunicazione**

  **In vigore dal 8 maggio 2010**

1.  Ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai titoli IV e V della parte prima del presente decreto. [↑](#endnote-ref-5)
6. **Legge 05/06/2003 n. 131**

**Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.**

**8.** **Attuazione** **dell'articolo 120 della Costituzione** **sul potere sostitutivo.**

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 [11].

Note:

[11]  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Acc. 14 luglio 2005, n. 863/CU. Vedi, anche, il Provv. 16 marzo 2006, n. 2540, il Provv. 16 novembre 2006, n. 992/CU, il Provv. 16 novembre 2006, n. 2673, il Provv. 16 novembre 2006, n. 2674, il Provv. 18 aprile 2007, n. 84/CSR, la Det. 10 maggio 2007, n. 93/CSR, la Det. 10 maggio 2007, n. 94/CSR, il Provv. 31 maggio 2007, n. 115/CSR, il Provv. 12 luglio 2007, n. 148, il Provv. 30 ottobre 2007, n. 99/CU, la Del. 15 novembre 2007, il Provv. 20 marzo 2008, n. 103/CSR, il Provv. 13 novembre 2008, n. 204/CSR, il Provv. 20 novembre 2008, n. 232/CSR, il Provv. 28 gennaio 2009, n. 7/CU, l'Intesa 26 febbraio 2009, n. 37/CSR, il Provv. 25 marzo 2009, n. 46/CSR, il Provv. 1 aprile 2009, n. 21/CU, l'Intesa 5 novembre 2009, il Provv. 3 dicembre 2009, n. 243/CSR, l'Intesa 8 luglio 2010, n. 79/CSR, l'Intesa 23 settembre 2010, n. 155/CSR, l'Intesa 23 settembre 2010, n. 159/CSR, l'Intesa 28 ottobre 2010, n. 189/CSR, il Provv. 7 ottobre 2010, n. 181/CSR, l'Intesa 16 dicembre 2010, n. 246/CSR, l'Intesa 10 febbraio 2011, n. 19/CSR, l'Intesa 10 febbraio 2011, n. 29/CSR, l'Intesa 10 febbraio 2011, n. 21/CSR, l'Intesa 20 aprile 2011, n. 79/CSR e l'Intesa 27 luglio 2011, n. 134/CSR. [↑](#endnote-ref-6)
7. **Decreto legge 06/07/2011 n. 98**

**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria**

Art. 28  Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti

12.  Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

13.  Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.

14.  I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento. [↑](#endnote-ref-7)
8. **Decreto legge 06/07/2011 n. 98**

**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.**

Art. 28  Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti

1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 agosto 2003.

3.  Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.

4.  Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico.
Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2.

5.  Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

6.  Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.

7.  Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.

8.  Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:

a)  l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b)  l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;

c)  l'esercizio della vendita di pastigliaggi.

9.  Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: "con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500".

10.  Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.

11.  Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.

12.  Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

13.  Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.

14.  I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

  [↑](#endnote-ref-8)
9. **Decreto legge 25/06/2008 n. 112**

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

Art. 83-bis.  Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi

17.  Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi. [↑](#endnote-ref-9)
10. **Decreto legge 06/12/2011 n. 201**

**Art. 37**  **Liberalizzazione del settore dei trasporti**

  **In vigore dal 28 dicembre 2011**

1.  Il Governo, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel

termine di trenta giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione e un’efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture. [102]

2.  I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle seguenti norme generali: [103]

a)  individuare tra le Autorità indipendenti esistenti, l'Autorità che svolge competenze assimilabili a quelle previste dal presente articolo;

b)  attribuire all'Autorità di cui alla lettera a) le seguenti funzioni:

1)  garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti; [104]

2)  definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

3)  stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;

4)  definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.

3.  Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorità individuata ai sensi del medesimo comma:

a)  può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici;

b)  determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;

c)  propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento;

d)  richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

e)  se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;

f)  ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

g)  valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;

h)  favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;

i)  ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;

l)  applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:

1)  i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;

2)  i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;

m)  nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata.

4.  Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

5.  L'Autorità individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando è sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.

6.  Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:

a)  nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'Autorità individuata dal comma 2;

b)  mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato. Ai fini dell'esercizio delle competenze previste dal presente articolo l'Autorità provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Note:

[102] Comma così sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

[103] Alinea così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

[104] Numero così sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

  [↑](#endnote-ref-10)
11. **Decreto legge 06/07/2011 n. 98**

**Art. 36**  **Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.**

  **In vigore dal 1 gennaio 2012**

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attività di cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo è esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni. [122]

2.  L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge i seguenti compiti e attività ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:

a)  proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata;

b)  quale amministrazione concedente:

1)  selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;

2)  vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione;

3)  in alternativa a quanto previsto al numero 1), affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; [116]

4)  si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale;

c)  approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità;

d)  proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

e)  proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali;

f)  attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adozione i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercizio, per le strade statali ed autostrade ad essa affidate, dei diritti ed dei poteri attribuiti all'ente proprietario;

g)  effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

h)  effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.

3.  A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a:

a)  costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b)  realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c)  curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

d)  espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. [117]

4.  Entro la data del 31 marzo 2012, l'Agenzia subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1. [121]

5.  Relativamente alle attività e ai compiti di cui al comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza già attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006, già finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si procede alla individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato all'Agenzia.

6.  Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas s.p.a. in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7.  A decorrere dal 1° gennaio 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. al valore netto contabile risultante al momento della cessione tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. anche in società regionali; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse. [119]

7-bis.  La cessione di cui al comma 7 è realizzata dalle società Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due società e il terzo, in qualità di presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente. [120]

8.  Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas s.p.a., nonché dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla nomina di un amministratore unico della suddetta società, al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte le attività occorrenti per la individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla data di adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

9.  L'amministratore unico provvede altresì alla riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a. nonché alla predisposizione del nuovo statuto della società che, entro il 1° gennaio 2012, è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla società, al fine di assicurare la funzione di organo in house dell'amministrazione.

10.  L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

10-bis.  Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato». [118]

Note:

[116] Numero così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.

[117] Lettera così modificata dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.

[118] Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.

[119] Comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente comma, con decorrenza 28 dicembre 2011, era stato sostituito dall'art. 22, comma 9-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che aveva sostituito l'originario comma 7 con gli attuali commi 7 e 7-bis.

[120] Comma inserito dall'art. 22, comma 9-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha sostituito l'originario comma 7 con gli attuali commi 7 e 7-bis.

[121] Comma così modificato dall'art. 11, comma 6, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216.

[122] Vedi, anche, l'art. 11, comma 5, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216. [↑](#endnote-ref-11)